



## Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici  
Ambiente

### Ordinanza n. 24 del 2 agosto 2017

**Oggetto: SOLVEKO SRL. Ordinanza contingibile ed urgente per provvedere nell'immediato alle eliminazioni delle difformità segnalate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma inerenti la sicurezza. Rimale n. 59. Prescrizioni.**

#### IL SINDACO

Considerato:

che la ditta Solveko srl è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di recupero di rifiuti pericolosi (operazione R2) rilasciata dalla Provincia di Parma, oggi ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC), con propria determinazione n. 2115 del 21 giugno 2010 che, con successivi atti, è stata puntualmente aggiornata;

che, da ultimo, in seguito alle violazioni riscontrate da ARPAE Sezione Territoriale di Parma, in data 1 e 6 marzo 2017, e sulla base di quanto condiviso in sede di Conferenza dei Servizi del 15/03/2017 tra gli enti preposti, Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ha determinato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 29-dieci, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ingiungendo la ditta Solveko srl di provvedere al completo avvio a smaltimento di interi volumi di rifiuti prodotti;

che l'avvio di procedimento di sospensione è emesso in seguito alle verifiche ispettive di ARPAE Servizio Territoriale di Fidenza mirate ai registri di carico e scarico, durante le quali ARPAE – ST ha rilevato la presenza di quantitativi di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'attività di recupero di Solveko tenuti in deposito temporaneo per un tempo superiore a 90 giorni, in quantità eccedenti i 10 mc. Quanto sopra si configura come attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi prodotti in deposito preliminare D15, con conseguente mancata ottemperanza delle prescrizioni AIA, che prevede che non possono essere eseguite operazioni di gestione dei rifiuti diverse da quelle che corrispondono alle operazioni di recupero R2 e di messa in riserva (R13), ma solo quella finalizzata all'attività di recupero R2 da effettuarsi direttamente presso l'installazione;

che nell'avvio di procedimento ARPAE SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) ha ingiunto quanto segue:

*entro il 06/06/2017 dovrà essere completato l'avvio a smaltimento/recupero esterno degli interi volumi di rifiuti prodotti, stoccati e non conformi alla disciplina del deposito temporaneo (46.671 kg di rifiuto cod.CER 19.02.04\* fangoso, 375.280 kg di rifiuto cod. CER 19.02.04\* liquido, 293.980 kg di rifiuto cod.CER 19.02.08\*);*

*di rifiuto cod. CER 19.02.04\* fangoso, 375.280 kg di rifiuto cod. CER 19.02.04\* liquido, 293.980 kg di rifiuto cod. CER 19.02.08\*);*

*entro il 21/03/2017 andrà presentato a tutti i partecipanti la Conferenza di Servizi il cronoprogramma previsto degli smaltimenti completo di date, quantitativi, codici CER, destinazioni dei singoli conferimenti;*

*entro massimo due giorni dai singoli conferimenti andrà fornito a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi un rapporto riepilogativo del conferimento effettuato contenente: data, quantitativi, codici CER, destinazioni e Formulare Identificazione Rifiuti (di partenza), nonché un consuntivo dei quantitativi residui ancora da smaltire;*

*visto lo stato di fatto verificatosi, si ingiunge alla società di garantire di mettere in atto tutte le misure necessarie alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alla tutela dei lavoratori, nonché al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi;*

*entro il 21/03/2017 dovrà essere presentato crono-programma delle manutenzioni impiantistiche;*

*entro il 31/03/2017 la Ditta dovrà specificare quali precauzioni intenda adottare nelle seguenti fasi: - aspirazione del contenuto delle cisternette direttamente sull'autobotte deputata al suo trasporto agli*

*impianti di destino; - operazioni di drenaggio dei serbatoi e sboccatura delle linee consistenti nell'allontanamento dei residui rimasti nelle linee di distillazione mediante spillatura dalla linea di trasferimento, che vengono e seguite nelle immediate vicinanze dei punti di interesse e raccolte direttamente nelle cisternette;*

*entro il 31/03/2017 la Ditta dovrà presentare nuovo Documento di Valutazione del Rischio aggiornato e nuove Procedure Operative di Sicurezza in cui si tenga conto e si faccia particolare attenzione allo*

*stato di fatto in cui si trova attualmente l'attività aziendale, nonché documenti in cui, inoltre, siano approfonditi da tecnici abilitati e si relazioni sui seguenti aspetti: - valutazione delle temperature di innesco presenti anche potenzialmente durante le operazioni di campionamento con apertura del passo d'uomo: in particolare si confrontino le temperature di infiammabilità e accensione dei vapori di solventi contenuti delle cisternette rispetto alle possibili fonti di calore o parti calde (es. motore automezzo) e in relazione alle condizioni di massima temperatura ambiente estiva; - dovranno essere specificati i tempi massimi da impiegare per le operazioni di campionamento, dall'apertura alla chiusura del passo d'uomo; - nell'attuale CPI il capannone è classificato come deposito liquidi infiammabili, in quanto valutato solo per deposito serbatoi, mentre l'utilizzo del capannone, come descritto ora dalla Ditta, risulta diverso in quanto implica operazioni di travaso, anche da mezzi mobili, che contemplano la presenza di sostanze infiammabili; conseguentemente, dovrebbero essere riviste le condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel rispetto delle norme di cui al DM 31/07/1934 e s.m.i.. Qualora le modifiche comportino variazioni alle condizioni di sicurezza valutate all'atto del CPI dovranno essere avviate per esse le procedure previste dal DPR 151/11.*

che in data 29 marzo 2017, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro dell'ASL e il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma rispettivamente, sulla sussistenza e rispetto delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e sull'ottemperanza delle condizioni da attuare al fine di conformare l'attività alle norme di prevenzione incendio, hanno eseguito una visita ispettiva;

che l'Asl ha riscontrato con nota del 11 aprile 2017 che nell'ambito del sopralluogo non sono emerse violazioni alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

che il Comando dei Vigili del Fuoco del nota del 12 aprile 2017 comunica che "a seguito di documentazione tecnica dalla quale si evince l'adozione di misure compensative del rischio" ha concesso dei periodi proroga per alcune prescrizioni dando atto dell'attuazione di altre. In particolare ha prescritto:

- per l'attuazione della prescrizione n. 1 "dovranno essere rimossi dal piazzale tutti i contenitori mobili contenenti liquidi infiammabili ripristinando le condizioni di sicurezza valutate ed approvate dal Comando scrivente all'atto del rilascio del CPI" - proroga tempo di attuazione 60 giorni;
- per l'attuazione della prescrizione n. 10 "dovrà essere presentata certificazione dalla quale si evinca la idoneità dei contenitori mobili al contenimento di liquidi infiammabili" - proroga tempo di attuazione 60 giorni;
- per l'attuazione della prescrizione n. 11 " dovrà essere presentata la SCIA con le procedure previste dal DPR 151/11 presentando la documentazione di cui al DM 07/08/2012" - proroga tempo di attuazione 60 giorni;
- per l'attuazione della prescrizione n. 8 " per la sistemazione dell'impianto di evacuazione fumi e calore all'interno dei magazzini – proroga tempo di attuazione 120 giorni;

che con la medesima nota, il Comando dei Vigili del Fuoco precisa che l'avvenuto adempimento dovrà essere comunicato allo stesso comando e in caso di mancato riscontro verrà adottato formale e motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività

che in seguito alla richiesta della Prefettura di Parma, con nota del 13 aprile 2017, prot. n. 13053, il Comune di Fidenza ha riscontrato, con nota del 18 aprile 2017, prot. n. 14552;

che in data 29 maggio 2017, con nota assunta al protocollo con n. 18637, la ditta Solveko srl contestualmente alla relazione sugli smaltimenti effettuati ha chiesto una proroga al 6 agosto 2017 rispetto all'imminente scadenza del 6 giugno 2017 prevista dal provvedimento sopra richiamato di ARPAE SAC per lo smaltimento delle giacenze di rifiuti prodotti presso la sede aziendale;

che si è riunita la IV seduta di conferenza dei servizi, del 30/05/2017, in cui gli enti hanno valutato la documentazione inoltrata dalla ditta circa gli smaltimenti di rifiuti effettuati e i quantitativi ingenti di rifiuti che rimangono in loco e aspetti legati ai procedimenti paralleli in corso (avvio di procedimento per AIA e prescrizioni vigili del fuoco per la prevenzione incendi);

che in data 5 giugno 2017 si è riunita la V seduta della Conferenza di servizi decisoria per la valutazione delle motivazioni oggettive avanzate dalla Ditta a sostegno della richiesta di proroga alle prescrizioni di cui alla L. 68/2015, relativamente allo smaltimento dei rifiuti. Preso atto della sospensione, da parte della Ditta Solveko srl, di tutti i conferimenti in ingresso fino al completo smaltimento delle giacenze di rifiuti prodotti al 06/03/2017 e, al contempo, al rispetto dei tempi di avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti nel frattempo prodotti dal 06/03/2017 in poi (scadenza di 90 gg. per quantitativi di rifiuti pericolosi prodotti, in deposito temporaneo superiori ai 10 mc), e alla condizione che vengano comunque rispettate le prescrizioni di sicurezza imposte dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, così come da questi prorogate e in scadenza imminente, a seguito delle valutazioni degli stessi e vincolanti, gli enti convocati in conferenza hanno deciso di concedere una proroga massima di 30 giorni dalla scadenza già prevista del 06/06/2017. Qualora, in qualsiasi momento, all'atto di un accertamento ispettivo da parte degli Organi accertatori preposti, non venissero rispettate le condizioni di sicurezza definite dai Vigili del Fuoco la proroga decadrà istantaneamente;

che sulla base della decisione della conferenza, ARPAE -SAC , con comunicazione pervenuta il 7 giugno 2017, prot. n. 19693, ha accordato la proroga alla prescrizione n. 1 del provvedimento PgPr.2017.5081 del 16/03/2017 fino massimo al 06/07/2017, per lo smaltimento delle giacenze di rifiuti prodotti presso l'installazione alle seguenti condizioni:

- siano sospesi tutti i conferimenti fino al completo smaltimento delle giacenze di rifiuti prodotti al 06/03/2017 e, al contempo, al rispetto dei tempi di avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti nel frattempo prodotti dal 06/03/2017 in poi, come peraltro già dichiarato dall'azienda,
- vengano comunque rispettate le prescrizioni di sicurezza imposte dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, così come da questi prorogate e in scadenza imminente, a seguito delle valutazioni degli stessi e vincolanti all'effettivo proseguimento della proroga. In caso di valutazioni negative la proroga decadrà immediatamente;
- dovrà essere conseguentemente adeguato il crono-programma di invio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e lo stesso dovrà pervenire a tutti gli Enti in indirizzo entro 2 giorni dal ricevimento della presente proroga.

che con comunicazione pervenuta il 3 luglio 2017, prot. n. 23233 la società Solveko srl ha comunicato di aver depositato, in data 29 giugno 2017, presso il tribunale di Parma - Sezione Fallimentare, il ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva che è stato successivamente accolto con decreto n. 11/2017 del 30/06/2017; in tale nota si comunica che il Commissario Giudiziale nominato dal tribunale di Parma è il dott. Gino Capelli;

che con comunicazione pervenuta il 7 luglio 2017, prot. n. 23736, la società Solveko srl comunica che a causa del perdurare della situazione di crisi economica non è riuscita ad ottemperare a quanto imposto da ARPAE ST e non è in grado di avanzare ipotesi circa le tempistiche per l'ottemperanza alle prescrizioni imposte;

che con comunicazione pervenuta il 20 luglio 2017, prot. n. 25578, la società Solveko srl comunica che in attesa degli sviluppi del procedimento concorsuale in corso, la società assicura la vigilanza degli impianti garantendo la presenza, dal lunedì al venerdì, di due unità di personale poste a presidio delle aree produttive e di stoccaggio. Durante il fine settimana la vigilanza sarà invece garantita dalla presenza del custode;

che in merito all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in materia di prevenzione incendi, in data 20 luglio 2017, prot. n. 25674, parte integrante del presente provvedimento, è pervenuta la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma che in seguito al sopralluogo effettuato in data 20/07/2017 ha accertato che diverse prescrizioni imposte non risultano ottemperate e che quindi ritiene che non sussistono i requisiti per la prosecuzione dell'attività ritenendo necessario provvedere nell'immediato all'eliminazione delle difformità segnalate.

#### RITENUTO CHE

nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19 d.lgs. del 8 marzo 2006, n. 139 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma ha accertato gravi carenze inerenti alla sicurezza antincendio in particolare:

- *“non risulta garantita la manutenzione periodica di tutti gli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- *nel piazzale esterno sono presenti diverse centinaia di contenitori mobili contenenti sostanze infiammabili esposte all'irraggiamento solare e alle intemperie. Tali contenitori (in plastica e in metallo) si presentano visivamente in carenti condizioni (alcun risultano forati ed altri rigonfi) condizioni causate probabilmente dalla continua esposizione ai raggi solari, alle intemperie ed all'età degli stessi;*
- *il posizionamento e il numero dei contenitori sia all'interno che all'esterno del magazzino non garantisce la sicurezza antincendio sia in fase di controllo preventivo che in fase di contenimento di un principio di incendio;*
- *nelle condizioni di cui opera l'azienda (produzione ferma sia in ingresso che in uscita) la gestione del deposito dei contenitori mobili viene eseguita attraverso operazioni di controllo visivo sull'integrità*

*degli stessi eseguendo eventuali interventi per i quali non risulta essere stata eseguita una valutazione del rischio incendio;*

- *non risulta essere stata visionata la certificazione attestante l'idoneità dei contenitori mobili per la detenzione di sostanze infiammabili”;*

#### DATO ATTO CHE

la comunicazione si conclude affermando che *“per quanto riscontrato ed accertato nei procedimenti in corso si ritiene che non sussistono i requisiti per la prosecuzione dell'attività ritenendo necessario provvedere nell'immediato all'eliminazione delle difformità segnalate”;*

in data 28 luglio 2017, assunta al prot. n. 26641, ARPAE – Sezione Territoriale di Fidenza, ha trasmesso la relazione relativa alla verifica ispettiva presso lo stabilimento Solveko srl effettuata in data 27 luglio 2017 constatando tra l'altro che *“... nell'area aziendale sono presenti diverse centinaia di fusti metallici e in plastica contenenti rifiuti speciali pericolosi CER 19 02 04\* e CER 19 02 08\* derivati dall'attività produttiva e semilavorati, esposti direttamente all'azione degli agenti atmosferici. Diversi fusti metallici appaiono rigonfi e con coperchio arrugginito. Nelle vicinanze si percepiscono lievi odorazioni e si sente il rumore dei fusti che tendono a dilatarsi, verosimilmente a causa dell'aumento della pressione interna dovuto al riscaldamento del prodotto ivi contenuto per irraggiamento solare. Nel capannone all'uopo preposto sono detenuti, in quanto messi in riserva, rifiuti speciali pericolosi conferiti da terzi anche questi in fusti metallici e in plastica. Il numero di tali contenitori è stimabile in alcune centinaia. Si è verificato che il rubinetto di un fusto da origine ad una trafilatura.”;*

che in data 1 agosto 2017 si è riunita la V-bis seduta della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea avviata in data 28 luglio 2017 in cui gli enti convocati, non essendo emersi elementi tali da poter dimostrare, da parte della ditta, la realizzazione delle azioni necessarie al fine di poter adempiere a quanto ingiunto nella diffida e nel provvedimento di avvio di sospensione attività, nonché rilevando l'incompleto adeguamento alle prescrizioni imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco e soprattutto non essendosi concretizzato alcun elemento risolutivo di gestione dell'attuale stato di fatto in termini di azioni e misure compensative e di contenimento del rischio, ritengono che si siano determinate situazioni di pericolo per l'ambiente, per la sicurezza e per la pubblica incolumità;

che, altresì, la conferenza dei servizi, durante la medesima seduta, ha ritenuto che ci siano i presupposti per l'emanazione del provvedimento di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco del comune di Fidenza (già trasmessa da parte del Comune, in data 25 luglio 2017, in bozza via e-mail per relative

valutazioni ad ARPAE-SAC e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) nonché la successiva revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte di ARPAE-SAC;

VISTO

il decreto legislativo del 8 marzo 2006, n. 139 che reca il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

il decreto legislativo del lgs.n.152/2006 e s.m.i., che reca le "Norme in materia ambientale";

l'articolo 54 "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale" del dlgs. Del 18 agosto 200, n. 267 e smi;

il comma 2 dell'articolo sopracitato "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini";

il comma 3 dell'art. 19 d.lgs. del 8 marzo 2006, n. 139 che prevede che "qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza"

**ordina a**

- alla società Solveko srl, con installazione sita in comune di Fidenza (PR), in Rimale n. 59, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Valter Bovati;

**di provvedere nell'immediato alle eliminazioni delle difformità segnalate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma con comunicazione pervenuta il 20 luglio 2017, assunta al protocollo del comune al numero 25674, parte integrante del presente provvedimento, al fine di eliminare tutte le situazioni inerenti alla sicurezza dell'area interessata;**

**dispone**

- che la presente ordinanza rimane in vigore fino al completo adeguamento di quanto disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;

- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma vigili sull'attuazione della presente ordinanza relazionando il Sindaco del Comune di Fidenza ed il Prefetto di Parma sull'ottemperanza o meno alla stessa;
  
- di inviare copia di questo provvedimento:
  - all'ARPAE, Sezione Territoriale di Parma, Distretto di Fidenza;
  - all'ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni
  - all'Azienda U.S.L. di Parma, distretto di Fidenza, servizio igiene pubblica;
  - all'Azienda U.S.L. di Parma, distretto di Fidenza, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro;
  - al Comando dei Vigili del Fuoco di Parma ;
  - al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Fidenza;
  - all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Parma

**avverte**

che a norma dell'art. 3.4 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che avverso questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.



IL SINDACO  
(Ing. Andrea Massari)





## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎ 0521 953211 📠 0521 953263

E-mail: [comando.parma@vigilfuoco.it](mailto:comando.parma@vigilfuoco.it);

Posta Certificata: [com.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.parma@cert.vigilfuoco.it)

**Ufficio Prevenzione** ☎ **0521 291111**

Spett. SOLVEKO S.P.A.  
FRAZIONE RIMALE 59  
43036 FIDENZA  
[solveko@eekoo.it](mailto:solveko@eekoo.it)

Al Pubblico Ministero Ufficio Unico  
presso il Tribunale di Parma  
[iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it](mailto:iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it)

Sindaco del Comune di Fidenza  
[protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it)

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di  
Parma  
[protocollo.prefpr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpr@pec.interno.it)

ARPAE  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

AUSL- Medicina del Lavoro  
[serv\\_med\\_lav\\_fidenza@pec.ausl.pr.it](mailto:serv_med_lav_fidenza@pec.ausl.pr.it)

OGGETTO: Controllo di prevenzione incendi ex art. 19 Dlgs 139/2006.  
Pratica VV.F. n° 6241 PG 13/17.  
Ditta SOLVEKO S.P.A.  
ATTIVITA': 74.3.C 10.2.C 12.3.C 49.1.A 70.1.B Allegato I D.P.R. 151/2011.  
Ubicata in FRAZIONE RIMALE 59  
43036 FIDENZA

Si comunica che a seguito di sopralluogo eseguito in data 20/7/2017, nell'ambito del procedimento di cui al D.lgs 758/1994, presso la ditta in oggetto è stato accertato che diverse prescrizioni imposte con detto procedimento non risultano essere state ottemperate.

Dal sopralluogo sono state accertate gravi carenze inerenti la sicurezza antincendio in particolare:

- Non risulta garantita la manutenzione periodica di tutti gli impianti e delle attrezzature antincendio.
- Nel piazzale esterno sono presenti diverse centinaia di contenitori mobili contenenti sostanze infiammabili esposte all'irraggiamento solare ed alle intemperie ( pioggia, grandine, ecc). Tali contenitori (in plastica ed in metallo) si presentano visivamente in carenti condizioni (alcuni risultano forati ed altri rigonfi) condizioni causate probabilmente dalla continua esposizione ai raggi solari, alle intemperie ed alla vetustà degli stessi.
- Il posizionamento ed il numero dei contenitori mobili sia all'esterno che all'interno del magazzino non garantisce la sicurezza antincendio sia in fase di controllo preventivo che in una fase di contenimento di un principio di incendio.

- Nelle condizioni in cui opera attualmente l'azienda (produzione ferma sia in ingresso che in uscita) la gestione del deposito dei contenitori mobili viene eseguita attraverso operazioni di controllo visivo sull'integrità degli stessi eseguendo eventuali interventi per i quali non risulta essere stata eseguita una valutazione del rischio incendio.
- Non risulta essere stata visionata la certificazione attestante l'idoneità dei contenitori mobili per la detenzione di sostanze infiammabili.

Per quanto riscontrato ed accertato nei procedimenti in corso si ritiene che non sussistono i requisiti per al prosecuzione dell'attività ritenendo necessario provvedere nell'immediato all'eliminazione delle difformità segnalate.

Gli Ufficiali di P.G.

SDACE  FABIO PERRINO

IA P.I.  GIORGIO GARDINI

  
IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( DOTT. ING. GIUSEPPE LOMORO )  
*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*